

LINEE GUIDA NELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/95/EC

**(MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI
LIMITI DI TENSIONE)**

Agosto 2007



Gentile lettore ed utilizzatore,

Le disposizioni della Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2006/95/CE sono in vigore da trent'anni e hanno svolto un ruolo centrale nella promozione del Mercato unico per le apparecchiature elettriche in Europa e assicurare che i cittadini siano dotati di un elevato livello di protezione.

Mi fa pertanto molto piacere, essere stato invitato a introdurre questa terza edizione delle Linee guida LVD, che mira a fornire una guida "user friendly" di riferimento sugli argomenti coperti dalla direttiva. Il fatto che non sia molto diversa dalle edizioni precedenti dimostra che il consenso è stato relativamente facile da realizzare in questo settore ed esiste una unità di intenti su come la direttiva debba essere praticamente applicata. Lo scopo principale delle modifiche è quello di affrontare la codificazione delle precedente direttiva 73/23/CEE e l'interfaccia con la "nuova" direttiva Macchine 2006/42/CE. Si evidenzia la errata corrice¹ editoriale della direttiva 93/68/CE, che meglio chiarisce l'articolo 10 (1) della direttiva 73/23/CEE, per quanto riguarda la posizione della marcatura CE ed affronta l'interfaccia con la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, riflettendo gli orientamenti emanati dalla DG SANCO.

Sebbene le parti interessate debbano considerare che questo testo non è giuridicamente vincolante, nel senso di atti giuridici della Comunità, fornisce comunque una buona interpretazione del punto di vista di quei soggetti interessati - i rappresentanti degli stati membri, l'industria, gli utenti, gli organismi di normalizzazione e gli organismi notificato - che sono stati coinvolti nello sviluppo della direttiva stessa.

Eventuali ulteriori suggerimenti sui contenuti delle linee guida sono i benvenuti. La versione elettronica, comprensiva delle eventuali traduzioni linguistiche possono essere scaricate dal sito web:

<http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/lvd/guidance/>

Luis Montoya
(Capo unità I / 4, la DG Imprese e industria)

Note: Il presente documento è stato tradotto in italiano al fine di facilitarne la diffusione tra gli operatori del settore, per un riferimento più oggettivo si rimanda al documento originale in inglese scaricabile al seguente link:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lvdgen_en.pdf

In caso si incongruenze, ovviamente, è il testo in inglese a dover essere considerato.

¹ Cfr. errata corrice nella GU L299/32 del 28.10.2006

Indice dei contenuti

I. INTRODUZIONE.....	4
II. LA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE" LVD (Low Voltage Directive)	5
III. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE"	5
IV. REQUISITI DI SICUREZZA PER IMMISSIONE NEL MERCATO UE DI MATERIALE ELETTRICO COPERTO DALLA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE".....	8
V. PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA SECONDO LA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE"	10
VI. RELAZIONI TRA LA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE" ED ALCUNE ALTRE DIRETTIVE COMUNITARIE	13

Collegamenti ipertestuali

Testo della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_374/l_37420061227en00100019.pdf

Pareri della Commissione europea

- Temperatura superficiale dei tostapane;

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:104:0008:0008:en:PDF>

- Sicurezza degli apparecchi di illuminazione e loro terminali di collegamento

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:029:0002:0002:en:PDF>

- Sicurezza degli apparecchi di illuminazione attraenti per i bambini;

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:112:0002:0003:en:PDF>

- Sicurezza nel funzionamento dei tostapane;

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:300:0014:0014:en:PDF>

- Sicurezza degli avvolgicavo.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:297:0021:0022:en:PDF>

Riferimenti delle misure nazionali di recepimento della direttiva 2006/95/CE

http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/lv/direct/transp.htm

Lista dei punti di contatto LVD incaricato dell'implementazione

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/lvd/contact-points/central-points/implementation_en.htm

Lista dei punti di contatto LVD responsabile della sorveglianza del mercato

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/documents/lvd/contact-points/central-points/mkt-surveillance_en.htm

I. INTRODUZIONE

1. Queste linee guida sono state preparate al fine di assistere tutti le parti² direttamente o indirettamente interessate dall'applicazione della direttiva 2006/95/CE, direttiva Bassa Tensione³. Esse sostituiscono la guida sull'applicazione di tale direttiva che è stata fornita con la comunicazione della Commissione del 15 Dicembre 1981⁴ e le "Linee guida sull'applicazione della direttiva del Consiglio 73/23/CEE "del febbraio 2001.

Sono state redatte dai servizi della Commissione europea e discusse con un gruppo di lavoro di esperti governativi, rappresentanti dell'industria europea, organizzazioni di tutela dei consumatori e organismi europei di normalizzazione. Queste linee guida rispecchiano il punto di vista del consenso raggiunto tra i servizi della Commissione ed i rappresentanti degli Stati membri in seno al Gruppo del 20 marzo 2007.

2. Il lettore deve però aver sempre chiaro che la presente guida è destinata solo a facilitare l'applicazione della direttiva "Bassa tensione", ma è il testo della direttiva ad essere giuridicamente vincolante.

Il presente documento non è un'interpretazione giuridicamente vincolante della direttiva. Tuttavia, esso rappresenta un punto di riferimento per assicurare l'applicazione coerente della direttiva da parte di tutti i soggetti coinvolti.

3. Queste linee guida non sono esaurienti: si concentrano solo su determinate questioni, che, alla luce dell'esperienza, sono di interesse diretto e specifico per l'applicazione della direttiva "Bassa tensione". Esse sono destinate a completare la "Guida all'attuazione delle direttive di armonizzazione comunitaria ", edizione 2000⁵, relativamente alle questioni legate in particolare alle applicazioni della presente direttiva. In particolare, per le definizioni di concetti come "immissione sul mercato ", " costruttore ", "mandatario", "importatore o persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato ", la Guida di cui sopra dovrebbe essere consultata.

Le questioni oggetto di tali linee guida sono:

- l'obiettivo della direttiva "Bassa tensione"
- i requisiti di sicurezza applicabili
- la procedura di valutazione della conformità applicabile, comprensiva del marchio CE
- i rapporti con alcune altre direttive.

4. è importante sottolineare che alcuni prodotti soggetti alla direttiva "Bassa Tensione" sono soggetti anche ad altre direttive. Per essere ammessi sul mercato Comunitario tali prodotti devono rispettare le disposizioni di tutte le direttive nelle quali ricadono. Queste linee guida riguardano l'applicazione della direttive "Bassa Tensione", ma si prefiggono anche l'obiettivo di chiarire il rapporto tra detta direttiva ed alcune altre.

² Ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), le disposizioni della legislazione europea, sono estese ai paesi EFTA (European Free Trade Association): Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Tutti i riferimenti a questa guida alla Comunità o sul mercato comunitario deve essere inteso come l'EEA (European Economic Area) e il suo mercato

³ Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata) GUUE L 374 del 27.12.2006

⁴ GU L 374 del 27.12.2006, pag 10-19

⁵ Commissione europea "Guida della Commissione per l'attuazione delle direttive basate sul nuovo approccio e globale approccio - 2000 Edition "- Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee - ISBN 92-828-7500-8. Il numero di catalogo è CO-22-99-014-EN-C. Essa può essere ottenuta attraverso i punti vendita della Gazzetta Ufficiale della CE

II. LA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE" LVD (Low Voltage Directive)

5. La direttiva 2006/95/CE riunisce in un unico documento il testo "originale" della Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE⁶ con i successivi emendamenti. La 2006/95/CE è entrata in vigore, abrogando la direttiva 73/23/CE, dal 16 gennaio 2007.

Va notato che il contenuto è identico alla precedente direttiva (a meno delle modifiche). Tuttavia il processo di riunione ha evidenziato alcune discrepanze tra le diverse versioni linguistiche della direttiva 93/68/CEE. Tutto ciò è stato risolto mediante l'emissione di un errata corrige⁷ della direttiva 93/68/CEE, allineando così le versioni nelle differenti lingue. Tutto ciò ha modificato la direttiva 73/23/CEE che è stata quindi sostituita dalla direttiva 2006/95/CE. La clausola nella nuova direttiva (articolo 14 comma secondo) indica che i riferimenti alla vecchia direttiva debbono essere trasposti a quella nuova. Detta situazione non cambia la legislazione nazionale.

L'obiettivo della direttiva rimane quello di armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

6. La direttiva "Bassa tensione" è una direttiva di armonizzazione "totale" nel senso che sostituisce le esistenti regolamentazioni nazionali nel settore oggetto: le apparecchiature elettriche possono essere immesse sul mercato se conformi ai requisiti della direttiva e, d'altro canto, gli Stati membri non possono impedire la libera circolazione o la commercializzazione di apparecchiature conformi.

III. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE"

Quali prodotti sono coperti?

7. La direttiva si applica a tutto il materiale⁸ elettrico destinato ad essere utilizzato con un tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua. Le tensioni si riferiscono all'ingresso elettrico o all'uscita, e non alle tensioni che possono generarsi all'interno della attrezzature.

A seguito delle discussioni con gli Stati membri la Commissione ha adottato la posizione che il termine "destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa" debba essere interpretato come materiale che presenta una tensione nominale sia di ingresso che di uscita all'interno di questo range di tensione. Internamente potrebbero esserci tensioni più elevate.

Le apparecchiature a batteria che presentano una tensione al di fuori di questo range, sono ovviamente al di fuori del campo di applicazione della LVD. Tuttavia, l'eventuale caricabatteria allegato all'apparecchio, così come apparecchiature con alimentatore integrato, che ricadono all'interno del range di tensione della Direttiva, rientrano nel campo di applicazione della LVD. Ciò vale anche nel caso di apparecchiature operanti con batterie aventi tensione di alimentazione inferiore a 50 V AC e 75 V DC, per quanto concerne l'alimentatore allegato all'apparecchio stesso (es. notebook).

⁶ Direttiva 73/23/CEE (GU L 77 del 26.3.73, pag 29-33), come modificata dalla direttiva 93/68/CE (GU n. L 220, 30.3.1993, pag 1) Rettifica e dell'articolo 13 (4) della direttiva 93/68/CEE al fine di allineare il testo dell'Articolo 10 (1), della direttiva 73/23/CEE (come modificato dall'articolo 13 (4) della direttiva 93/68/CEE) in DA, DE, IT, HU, NL, SK e SL alla EN / FR versioni originali (GUUE L 299 del 28.10.2006, p. 32)

⁷ Si veda errata corrige in GU L299/32 del 28.10.2006

⁸ Il termine "materiale elettrico" non è definito nella direttiva. Quindi deve essere interpretato secondo il significato riconosciuto a livello internazionale di questo termine. La definizione di materiale elettrico nel "Vocabolario internazionale di elettrotecnica IEC (International Electrotechnical Commission)" è: "qualsiasi articolo utilizzato per scopi quali la generazione, la conversione, la trasmissione, la distribuzione o l'uso dell'energia elettrica, come ad esempio macchine, trasformatori, apparecchiature, strumenti di misurazione, dispositivi di protezione, materiale per il cablaggio ed apparecchi".

Tuttavia, i seguenti materiale sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva "Bassa Tensione":

- Apparecchiature elettriche per l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva
- Materiali elettrici per radiologia e uso clinico
- Componenti elettrici degli ascensori
- Contatori di elettricità

che sono coperti da altre direttive comunitarie, e:

- Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico⁹
- Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici
- Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri, che finora non sono coperti da alcuna direttiva comunitaria e quindi non devono essere marcati CE.

8. In generale, la direttiva copre beni di consumo progettati per funzionare all'interno di tali limiti di tensione¹⁰, tra cui in particolare apparecchiature elettriche¹¹, apparecchiature di illuminazione compresi i regolatori di corrente, apparecchiature di collegamento e controllo, motori elettrici e alternatori, cavi elettrici, connettori e cordoni, apparecchi in impianti elettrici¹², ecc. La Commissione conferma, come già espresso nella comunicazione del 15 dicembre 1982, che la gestione dei sistemi di cavi elettrici è coperta dalla direttiva "Bassa tensione".

I "componenti" sono inclusi nel campo di applicazione?

9. In generale, il campo di applicazione della direttiva comprende sia materiale elettrico destinato ad essere integrato in altri apparecchi, che le attrezzature destinate ad essere utilizzate direttamente senza essere incorporate.

Tuttavia, alcuni tipi di dispositivi elettrici, progettati e realizzati per essere utilizzati come componenti base da inserire in un'apparecchiatura elettrica, sono tali che la loro sicurezza in larga misura dipende da come sono integrati nel prodotto finale e dalle caratteristiche generali della prodotto finale. Questi componenti di base includono componenti attivi ed elettromeccanici¹³.

Tenendo conto degli obiettivi della direttiva "Bassa tensione", detti componenti di base, per i quali la sicurezza non può che, in misura prevalente, essere valutata prendendo in considerazione il modo in cui sono incorporati, pertanto una valutazione dei rischi dei rischi sul singolo componente non può essere intrapresa, non sono coperti come tali dalla direttiva. In particolare, non devono essere marcati CE se non coperti da altra normativa che richiede la marcatura CE.

⁹ spine e prese "domestiche" possono essere utilizzate anche in locali commerciali o industriali per usi che non richiedono caratteristiche industriali specializzate.

¹⁰ Strumenti per il lavoro su parti in tensione (come cacciaviti, ecc) non sono inclusi. Tuttavia, questi strumenti sono coperti dalla norma EN 60900, non pubblicata ai sensi della direttiva LV.

¹¹ Il gruppo di lavoro LVD ha espresso il parere che gli strumenti ad azionamento elettrico a mano e trasportabile, come attrezzi elettrici e tosaerba, non sono coperti dalla LVD, ma dalla Direttiva Macchine. Vedi anche il capitolo 29 di questa guida.

¹² I nastri isolanti, la cui sicurezza dipende criticamente non solo dalle loro caratteristiche intrinseche, ma anche dall'utilizzo in condizioni molto variabili, non sono considerati apparecchiature elettriche e non sono coperti da della direttiva. Una norma europea EN 60454, esiste per tali nastri, ma non è pubblicata sotto la Direttiva Bassa tensione.

¹³ Questo include, per esempio, componenti attivi quali circuiti integrati, transistor, diodi, raddrizzatori, triac, GTO, IGBT, opto-semiconduttori, componenti passivi come condensatori, induttori, resistori e filtri; componenti elettromeccanici quali connettori, dispositivi per la protezione meccanica che sono parte delle attrezzature, relè con morsetti per circuiti stampati, microinterruttori.

Tuttavia, altri componenti elettrici che sono destinati ad essere incorporati in altre apparecchiature e per i quali una valutazione dei rischi può essere intrapresa¹⁴, ad esempio i trasformatori ed i motori elettrici, sono coperti dalla direttiva e devono essere marcati CE.

Importante osservare che l'esclusione dei componenti di base non deve essere fraintesa ed estesa a oggetti come lampade, starter, fusibili, interruttori per uso domestico, elementi di impianti elettrici, ecc, che, anche se sono spesso usati in combinazione con altre apparecchiature elettriche e debbono essere correttamente installati per la loro funzione, sono essi stessi da considerarsi materiale elettrico, nel senso della direttiva.

Quali aspetti di sicurezza sono coperti dalla direttiva?

10. La direttiva copre tutti i rischi derivanti dall'uso di apparecchiature elettriche, compresi non solo quelli elettrici, ma anche meccanici, chimici (ad esempio, in particolare, l'emissione di sostanze aggressive) e tutti gli altri rischi. La direttiva copre anche gli aspetti sanitari del rumore e delle vibrazioni, e gli aspetti ergonomici, nella misura in cui detti requisiti ergonomici sono necessari per garantire la protezione dai rischi, nella logica della direttiva.

L'Articolo 2 e l'allegato I stabiliscono undici "obiettivi di sicurezza", che rappresentano i requisiti essenziali della presente direttiva.

11. Va sottolineato che gli aspetti coperti dalla compatibilità elettromagnetica (emissione e immunità), tranne che nella misura in cui hanno a che fare con la sicurezza, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva e sono separatamente disciplinate dalla direttiva 89/336/CEE¹⁵.

Gli aspetti delle radiazioni di cui all'allegato I della direttiva sono limitati a quelli direttamente rilevanti per la salute e la sicurezza delle persone, le cose e gli animali domestici e non coprono i disturbi elettromagnetici, nel senso della Direttiva EMC (Compatibilità elettromagnetica).

Per i prodotti che emettono radiazioni ionizzanti due Direttive¹⁶ EURATOM dovrebbe anche essere considerate.

La Commissione interpreta che tutti gli aspetti elettromagnetici relativi alla sicurezza, compresa la sicurezza nel funzionamento, sono coperti dalla LVD. Questo riguarda anche l'effetto dei campi elettromagnetici, emessi da apparecchi elettrici.

12. Infine, si deve notare ancora una volta che per alcune apparecchiature elettriche, le disposizioni di altre direttive sono altrettanto applicabili.

¹⁴ Un'ulteriore valutazione degli aspetti di sicurezza legati al modo in cui sono incorporati tali componenti è in generale anche necessario.

¹⁵ In corso di abrogazione dalla "nuova" Direttiva EMC 2004/108/CE dal 20 luglio, 2007

¹⁶ Commissione europea. Direttiva del Consiglio 97/43/EURATOM del 30 giugno 1997 in materia di salute protezione delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizione medica. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 180:22-27; 9.7.97 e la direttiva 96/29/Euratom del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione della salute dei lavoratori e l'opinione pubblica contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti Gazzetta ufficiale n. L 159 del 29/06/1996 pag 0001-0114 9.7.97 e la direttiva 96/29/Euratom del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione della salute dei lavoratori e l'opinione pubblica contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti Gazzetta ufficiale n. L 159 del 29/06/1996 pag 0001-0114

IV. REQUISITI DI SICUREZZA PER IMMISSIONE NEL MERCATO UE DI MATERIALE ELETTRICO COPERTO DALLA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE"

Quali sono i requisiti di sicurezza obbligatori applicabili nell'Unione europea?

13. L'articolo 2 della direttiva enuncia:

"1. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che le apparecchiature elettriche possano essere immesse sul mercato solo se, essendo state costruite in conformità alla buona pratica ingegneristica in materia di sicurezza in vigore nella Comunità, non compromettano la sicurezza delle persone, degli animali domestico o delle cose, quando sono correttamente installate, mantenute ed utilizzate nelle applicazioni per le quali sono state prodotte.

2. I principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono elencati nell'allegato I"

14. Gli Stati membri devono garantire la libertà di immettere sul mercato e la libera circolazione delle apparecchiature elettriche conformi ai requisiti della direttiva.

Per quanto riguarda i requisiti sostanziali di sicurezza, undici "obiettivi" sono menzionati nell'allegato 1 della direttiva.

Queste sono le disposizioni di sicurezza obbligatorie che i prodotti devono rispettare per essere immessi nel mercato dell'UE e beneficiare della libertà di circolazione nella Comunità (articoli 2 e 3). Di conseguenza, eventuali norme o specifiche nazionali, relative alla sicurezza delle apparecchiature elettriche, non hanno un valore vincolante e non possono essere una condizione per l'immissione sul mercato di un prodotto rientrante in detta categoria.

15. L'articolo 7 della direttiva prevede il riconoscimento reciproco delle norme nazionali in caso di assenza di norme, ai sensi degli articoli 5 e 6. Tuttavia, tali norme nazionali possono, in alcuni casi, non coprire tutte gli "Obiettivi di sicurezza" della direttiva. Pertanto, i produttori che utilizzano dette norme dovrebbero verificare attentamente il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza della direttiva.

La frase alla fine dell'articolo 7 ("se si garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio ") non autorizza, di per sé, gli Stati membri a esigere il rispetto di livelli di sicurezza diversi da quelli derivanti dagli "obiettivi di sicurezza".

Cionondimeno la rispondenza alle prescrizioni della direttiva in tema di obiettivi di sicurezza (che vengono unificati per l'intera Comunità) può in alcuni casi comportare l'ottemperanza a prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro, finalizzate a tener conto di situazioni obiettivamente diverse, come ad esempio nel caso di prescrizioni derivanti da sistemi di fornitura dell'energia elettrica diversi da una regione della Comunità all'altra.

16. Alla luce di quanto sopra, leggi o regolamenti nazionali che impongono il rispetto di determinate specifiche tecniche (laddove esistenti) non possono essere considerate obbligatorie. Esse possono solo avere lo status di specifica che garantisce presunzione di conformità, laddove appropriato.

Ne consegue che i produttori non possono più essere obbligati a rispettare le specifiche nazionali nel caso di attrezzature che soddisfano gli "obiettivi di sicurezza" della direttiva. Qualora le norme di cui agli articoli 5 o 6 non esistano ancora, i produttori hanno, naturalmente, il diritto di utilizzare qualsivoglia specifica adeguata al fine di dimostrare la conformità agli "obiettivi di sicurezza".

La natura non obbligatoria delle specifiche norme nazionali è dal punto di vista del diritto comunitario confermato dalle sentenze della Corte di giustizia, secondo le quali le autorità ed i giudici nazionali non debbono applicare le disposizioni nazionali in conflitto con le disposizioni del diritto comunitario¹⁷.

17. L'esistenza di leggi o regolamenti nazionali non può impedire l'elaborazione di norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5.

Né tali disposizioni possono essere istituite in aggiunta o al posto delle specifiche tecniche contenute nelle norme armonizzate, in quanto hanno cessato di essere vincolanti.

Nel campo d'applicazione della direttiva non vi è dunque più alcun motivo di far riferimento a tali disposizioni nell'ambito della rubrica "Deviazioni di tipo A contenute nei documenti di armonizzazione" (HD) - o delle norme europee (EN)¹⁸.

Mantenere tali disposizioni nel sistema giuridico degli Stati membri nella forma di disposizioni obbligatorie costituirebbe una violazione della direttiva e esporrebbe gli Stati membri in questione alla procedura di cui agli articoli 226, 227 e 228 del trattato.

Come assicurare la conformità a tali requisiti?

18. I prodotti sono considerati conformi agli obiettivi di sicurezza della direttiva "Bassa Tensione" laddove gli apparecchi sono costruiti in conformità a norme tecniche che, secondo l'ordine previsto dalla direttiva, sono le seguenti:

- Norme europee (EN, European Standard, o HD, Harmonization Document), che sono indicate come norme armonizzate nella Direttiva¹⁹, redatte in conformità all'articolo 5 dagli organismi notificati dagli Stati membri (in realtà, si tratta di norme redatte dal CENELEC);
- Nel caso in cui gli standard di cui all'articolo 5 non siano ancora stabiliti e pubblicati, le norme internazionali emesse dai due organismi internazionali, la Commissione internazionale sulle regole per l'approvazione delle apparecchiature elettriche (CEE-el)²⁰ o la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) (articolo 6 (1)), e pubblicate in conformità alla procedura di cui all'articolo 6 (2) e (3);
- Dove gli standard di cui all'articolo 5 o standard internazionali definiti all'articolo 6 non esistono ancora, le norme nazionali dello Stato membro del produttore (articolo 7).

Le norme di cui agli articoli 5, 6 e 7, la cui applicazione rimane su base volontaria, fornisce una presunzione di conformità per il materiale elettrico fabbricato in conformità con tali norme.

Una norma armonizzata può essere utilizzato per garantire la presunzione di conformità nel momento della prima pubblicazione nazionale²¹ dello standard secondo l'articolo 5, secondo comma, e in questo senso l'apparizione delle norme stesse nella Gazzetta ufficiale dell'UE ha una funzione puramente informativa, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma.

¹⁷ Sentenze nella causa 106/77, Simmenthal (Racc. 1978, p. 645) e nella causa 148/78 Ratti (Racc. 1979, p. 1646).

¹⁸ Tuttavia, la deviazione può essere giustificato in casi particolari di situazioni oggettive di cui alla fine del paragrafo 15.

¹⁹ Le differenze tra "norme armonizzate", secondo il nuovo approccio e le norme armonizzate secondo la direttiva "Bassa tensione" sono spiegate nella "Guida per l'attuazione del diritto comunitario direttive di armonizzazione in base al nuovo approccio ", vedi in particolare note 73 e 74 a p. 28.

²⁰ "CEE-el" non esiste più ma la sua attività è proseguita dal CENELEC.

²¹ Spetta a ciascuno Stato membro determinare nelle leggi nazionali di recepimento della LVD quale pubblicazione nazionale conferisce presunzione di conformità, con la precondizione che dette pubblicazioni siano ampiamente disponibili e tutti i riferimenti delle norme pubblicati. Dopo questa prima pubblicazione, possono essere utilizzate non solo nel territorio in questione, ma in qualsiasi parte del mondo, ricevendo la presunzione di conformità.

La Gazzetta Ufficiale contiene anche la data di cessazione della presunzione di conformità garantita dall'utilizzo di una norma sostituita; detto riferimento viene considerato come la data oltre il quale una norma armonizzata non è più utilizzabile, alla luce del progresso tecnologico e degli sviluppi nel campo dell'ingegneria della buona pratiche in materia di sicurezza (articolo 5, secondo comma). In questo senso l'elenco fornisce quindi il testo definitivo.

19. In alternativa, il produttore può costruire il prodotto in conformità con i requisiti essenziali (obiettivi di sicurezza), della direttiva, senza applicare norme armonizzate, norme nazionali o internazionali. In tal caso, il prodotto non beneficerà della presunzione di conformità conferita con l'uso di tale standard e il fabbricante deve includere nella documentazione tecnica (Vedi capitolo V) una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della direttiva.

V. PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ SECONDO LA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE"

Quali sono le procedure di valutazione della conformità da applicare?

20. L'articolo 8 e l'allegato IV della direttiva descrivono la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità²² accerta e dichiara la conformità del materiale elettrico alle disposizioni della direttiva. Questo include tre elementi principali:

Documentazione tecnica.

Prima che un prodotto venga immesso sul mercato il fabbricante riunisce la documentazione tecnica che permette di valutare se il materiale elettrico è conforme ai requisiti della direttiva (vedi sotto)²³.

Dichiarazione di conformità

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sono inoltre tenuti, e sono gli unici autorizzati a farlo, a predisporre una dichiarazione scritta di conformità (vedi sotto) prima di posizionare il prodotto sul mercato.

Marcatura CE

Prima di essere immesso sul mercato il materiale elettrico deve presentare la marcatura "CE". Solo il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità sono autorizzati ad apporre la marcatura «CE».

Sebbene l'importatore non sia in grado di dichiarare la conformità alla direttiva, deve comunque agire con la dovuta attenzione al fine di garantire che prodotti chiaramente non conformi non vengano immessi sul mercato²⁴.

21. Nel caso non siano state utilizzate norme ai sensi della direttiva, il produttore deve fornire all'interno della documentazione tecnica la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza della direttiva.

In caso di contestazione da parte delle autorità incaricate della sorveglianza del mercato, una relazione ai sensi dell'articolo 8 (2) (che però non è obbligatorio) è considerata un elemento di prova. Infatti, oltre ai tre provvedimenti fondamentali di valutazione della conformità già

²² Questi obblighi non si estendono ad un importatore che, in generale, non ha una conoscenza dettagliata di quali direttive siano state considerate o specifiche tecniche applicate.

²³ L'Allegato IV della direttiva "Bassa Tensione" precisa che il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica ed i requisiti della direttiva.

²⁴ Quanto ai prodotti di consumo elettrico, cfr. anche gli obblighi di "distributori" di cui all'articolo 5 (2) e (3) della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) 2001/95/CE. Il rapporto tra la LVD e la DSGP è discusso nella sezione VI sotto.

menzionati, di cui sopra, l'articolo 8 (2) prevede, nel caso in cui la conformità sia in discussione, la possibile presentazione all'autorità di vigilanza del mercato di una relazione elaborata da un organismo notificato come prova che il materiale elettrico rispetta gli obiettivi di sicurezza (art. 2 e allegato I).

La funzione principale dell'articolo 8.2 è di mettere a disposizione le condizioni più favorevoli, per progresso e dinamismo, nel settore elettrotecnico. Si agevola così la commercializzazione di apparecchiature ad alta tecnologia elettrica che, essendo tali, non possono beneficiare del supporto di standard tecnici in quanto spesso tali norme vengono redatte solo successivamente allo sviluppo di un'innovazione tecnica.

Che cosa deve essere incluso nella documentazione tecnica?

22. Essa deve includere i dettagli di progettazione, produzione e il funzionamento dell'impianto elettrico attrezzature nella misura in cui questi dati sono necessari per valutare la conformità del materiale elettrico alle disposizioni della direttiva.

Di conseguenza, essa contiene:

- Una descrizione generale del materiale elettrico;
- Disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc;
- Descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere i suddetti disegni, schemi più indicazioni sul funzionamento del materiale elettrico;
- Un elenco delle norme armonizzate utilizzate, in tutto o in parte, e una descrizione delle soluzioni impiegate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della presente direttiva, laddove non siano state utilizzate dette tipologie di norme;
- I risultati dei calcoli di progettazione e dei controlli effettuati, ecc;
- Rapporti di prova (in effetti, detti rapporti potrebbero essere disponibili, oppure custoditi dal fabbricante o da un terzo).

Chi deve conservare la documentazione tecnica e dove?

23. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità devono tenere la documentazione a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. La documentazione tecnica può essere conservata su supporto elettronico, a condizione che sia facilmente accessibile per l'ispezione. Qualora il fabbricante non dovesse essere stabilito nella Comunità e non presenti nessun rappresentante autorizzato nella Comunità, l'obbligo spetta all'importatore o alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

Tale documentazione tecnica deve essere tenuta all'interno della Comunità in modo che possa essere presentato alle autorità alla richiesta ed entro un ragionevole arco di tempo (per esempio due settimane).

Dove deve essere apposta la marcatura CE?

24. Il marchio CE è posto dal fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, sul materiale elettrico o, se ciò non è praticamente possibile, sulla confezione, le istruzioni per l'uso o la garanzia.

Qual è il significato e quali sono i requisiti del marchio CE?

25. La marcatura CE dichiara la conformità del materiale elettrico ai requisiti essenziali ed alle procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva "Bassa tensione" e di tutte le altre direttive ad esso applicabili.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.

È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altra marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE

Chi deve conservare la dichiarazione di conformità e dove?

26. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o, quando il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha alcun rappresentante autorizzato nella Comunità, l'importatore o persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, devono conservare una copia della dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità nazionali ai fini ispettivi, con le stesse modalità previste per la documentazione tecnica. Le autorità nazionali di vigilanza del mercato possono, se del caso, richiedere una copia di tale dichiarazione di conformità.

Che cosa deve essere incluso nella dichiarazione di conformità?

27. L'allegato III.B della direttiva descrive il contenuto della dichiarazione di conformità, così come di seguito descritto²⁵:

- Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- Una descrizione del materiale elettrico;
- Riferimento alle norme armonizzate;
- Se del caso, riferimento alle specifiche rispetto alle quali si dichiara la conformità;
- Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità;
- Le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE (per la prima volta);

La dichiarazione di conformità deve essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Un certo numero di domande sono state sollevate sulla questione della Dichiarazione e la necessità di dimostrare la conformità alle più recenti direttive.

²⁵ Vedi anche EN 45014 contenente un esempio di una dichiarazione di conformità.

Si è definito, che dalla data in cui la direttiva 2006/95/CE è entrata in vigore (cioè 16 gennaio 2007), tutti i documenti di nuova emissione, in particolare le Dichiarazioni di Conformità ed i File Tecnici, dove vengono fatti riferimenti, dovrebbero riferirsi a quest'ultima Direttiva.

Tuttavia, non vi è alcuna necessità di aggiornare i documenti già esistenti, a condizione che nessun'altra correzione sia necessaria.

VI. RELAZIONI TRA LA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE" ED ALCUNE ALTRE DIRETTIVE COMUNITARIE

Quali sono i requisiti applicabili al materiale elettrico, considerabile anche come "macchina" (ai sensi della "Direttiva Macchine"²⁶)?

Sito web della Commissione per la Direttiva Macchine per le informazioni:

http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery/index.htm

(A) L'attuale direttiva "Macchine" 98/37/CE.

L'attuale direttiva "Macchine" 98/37/CE rimane in applicazione fino al 29 Dicembre 2009.

28. Alcuni apparecchi elettrici sono anche una "macchina" ai sensi della Direttiva 98/37/CE e successive modifiche.

Sia la "Bassa tensione" che la direttiva "Macchine" coprono un'ampia gamma di rischi. Pertanto, gli scopi delle due direttive si sovrappongono in caso di alcune apparecchiature elettriche, e un chiarimento su come attuare le direttive in questi casi è necessaria.

29. Alcuni apparecchi elettrici che sono anche macchine, sono esclusi del tutto dal campo di applicazione della direttiva "Macchine", in virtù dell'articolo 1 (5) di detta direttiva²⁷.

L'articolo 1 (5) della direttiva "Macchine" precisa che:

"Se per una macchina i rischi sono principalmente di origine elettrica, questa macchina è disciplinata esclusivamente dalla direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione".

In generale, al fine di stabilire se l'esclusione dal campo di applicazione della Direttiva "Macchine" ai sensi dell'articolo 1 (5) si applica ad un prodotto specifico che può essere considerato "macchina", nel senso della direttiva 98/37/CE ed al tempo stesso un'apparecchiatura elettrica, ai sensi della direttiva 73/23/CEE, il produttore deve effettuare una valutazione dei rischi di tale prodotto.

La norma europea EN 1050 (Sicurezza delle macchine - Principi per la valutazione del rischio) stabilisce i principi che possono essere applicati per l'esecuzione di tali valutazioni.

²⁶ La direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU n. L 207 del 1998/07/23), come modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU n. L 331 / 1, 1998/12/07).

²⁷ Queste disposizioni dovrebbero essere viste alla luce degli orientamenti espressi dal Consiglio e dalla Commissione al momento dell'adozione della direttiva. In una dichiarazione, tali istituzioni hanno affermato: "Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che la libera circolazione delle merci già raggiunto sulla base della direttiva "Bassa Tensione" non può essere messa a repentaglio dalla presente direttiva" l'intenzione era quella di garantire che alcune macchine già coperte dalla LVD non venissero influenzate dalla adozione della direttiva "Macchine".

Quando i risultati della valutazione del rischio da parte del fabbricante mostrano che i rischi sono principalmente di origine elettrica, le macchine saranno coperte esclusivamente dalla "Bassa tensione", che si occupa comunque di tutti gli aspetti legati alla sicurezza, compresa la sicurezza meccanica e prevede lo stesso livello di sicurezza della "Direttiva Macchine".

Nel determinare se i rischi relativi a particolari prodotti siano principalmente di origine elettrica, i fabbricanti possono giovare di valutazioni del rischio effettuate dagli organismi di normazione competenti, in rapporto a norme armonizzate applicabili ai prodotti in questione, quando tale attività abbia dato luogo alla pubblicazione di tali norme unicamente in applicazione della direttiva "Bassa Tensione"²⁸ o solo per la direttiva "Macchine" sulla base delle considerazioni dei rischi prevalenti.

Un esempio sono gli strumenti portatili e trasportabili ad azionamento elettrico. È stato approvato dal gruppo di lavoro LVD che norme relative a questo tipo di attrezzature devono essere pubblicate esclusivamente nell'ambito della direttiva "Macchine" in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e quindi è stato concordato di applicare le procedure di valutazione della conformità della direttiva "Macchine" piuttosto che quella della direttiva LVD.

30. Oltre ai macchinari di cui all'articolo 1 (5), tutti i macchinari che hanno un'alimentazione elettrica e progettato per operare tra 50 e 1000 V in corrente alternata o 75 e 1500 V in corrente continua sono coperti sia dalla direttiva "Macchine" che dalla "Bassa Tensione", applicate in modo complementare.

In effetti, il paragrafo 1.5.1 dell'allegato I della direttiva "Macchine", dice:

"1.5.1 Rischi dovuti all'alimentazione elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica essa deve essere progettata, costruita e attrezzata in modo che tutti i rischi di natura elettrica siano o possano essere prevenuti. La specifica normativa vigente relativa al materiale elettrico destinato ad uso entro certi limiti di tensione deve essere applicata alle macchine che sono soggette a detti limiti."

Pertanto, in caso di macchine con alimentazione elettrica all'interno dei limiti di tensione della direttiva "Bassa tensione":

- a) i requisiti essenziali della direttiva "Bassa tensione" relativi ai rischi elettrici devono essere rispettati e la conformità con le pertinenti norme armonizzate pubblicate sotto la direttiva "Bassa tensione" dà presunzione di conformità con tali requisiti essenziali.
- b) per tutte queste macchine, comprese quelle che rientrano nell'ambito dell'allegato IV della Direttiva "Macchine", le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della Direttiva²⁹ "Macchine" debbono essere applicate. Nel caso in cui un esame del tipo della macchina sia necessario, l'organismo notificato tiene conto dei risultati delle procedure di valutazione della conformità della direttiva "Bassa Tensione", che applica alla sicurezza elettrica intrinseca dei componenti elettrici della macchina, mentre l'esame diretto dell'organismo notificato riguarderà tra l'altro tutti i rischi derivanti dal modo in cui i componenti elettrici sono incorporati nella macchina e ne garantiscono il corretto funzionamento.

Ovviamente, le considerazioni fatte al precedente paragrafo 9 per i componenti dell'impianto elettrico si applicano, se necessario, ai componenti elettrici del macchinario.

²⁸ La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della CE dei riferimenti delle norme armonizzate ai sensi della "Bassa Tensione" ha scopo puramente informativo. Tali norme conferiscono presunzione di conformità in modo indipendente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale potrebbe richiedere del tempo, pertanto i produttori dovrebbero anche tener conto delle norme che sono state presentate alla Commissione per pubblicazione, ma non sono ancora pubblicate. Queste informazioni dovrebbero essere disponibili tramite gli organismi di standardizzazione europei e nazionali.

²⁹ Per le macchine di cui all'Allegato IV macchine, l'articolo 8 della Direttiva Macchine prevede l'intervento di un organismo notificato.

31. Per garantire la coerenza di applicazione la Commissione ha richiesto di garantire che tutte le norme armonizzate, relative al materiale elettrico, siano conformi a tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza sia della "Bassa tensione" che della direttiva "Macchine".

(B) La revisione della direttiva "Macchine" 2006/42/CE.

A partire dal 29 Dicembre 2009, una revisione della direttiva "Macchine" 2006/42/CE³⁰ diventerà applicabile. Uno degli obiettivi della revisione è di chiarire il confine tra il campo di applicazione della direttiva "Macchine" e la "Bassa Tensione" al fine di fornire maggiore certezza giuridica per i produttori.

Talune categorie di macchine elettriche saranno ancora escluse dall'ambito di applicazione della direttiva "Macchine", ma l'esclusione non sarà più basata su una valutazione del rischio principale. Infatti, l'articolo 1 della direttiva rivista esclude le seguenti categorie di macchine elettriche dal campo di applicazione della direttiva "Macchine":

"(K) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:

- Elettrodomestici destinati a uso domestico;
- Apparecchiature audio e video;
- Apparecchi per la tecnologia;
- Macchine ordinarie da ufficio;
- Bassa tensione di collegamento e di controllo;
- Motori Elettrici³¹".

Tutte le macchine elettriche che non rientrano in una delle categorie soprastanti rientrano quindi nel campo di applicazione della direttiva "Macchine", anche se le seguenti osservazioni dovrebbero anche essere prese in considerazione.

Per quanto riguarda la categoria di cui al primo comma dell'articolo 1 (2) (k), "Elettrodomestici destinati a uso domestico", alcuni chiarimenti sono necessari:

In primo luogo, il termine "elettrodomestico" designa le apparecchiature destinate per le tipiche funzioni per il mantenimento della casa, quali lavaggio, pulizia, riscaldamento, raffreddamento, cucina, ecc. Esempi di elettrodomestici sono le macchine da lavare, le lavastoviglie, l'aspirapolvere e le macchine per la preparazione dei cibi e per cucinare. Pertanto le macchine da giardinaggio elettriche o gli utensili elettrici destinati alla costruzione e riparazione in casa non sono coperti da questa esclusione.

In secondo luogo, l'esclusione riguarda gli apparecchi "destinati ad uso domestico", in altre parole, gli apparecchi destinati ad essere utilizzati da soggetti privati (consumatori) in ambiente domestico.

³⁰ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e modifica della direttiva 95/16/CE (rimaneggiata) (GU n. L 157 del 9.6.2006).

³¹ Per ulteriore chiarezza si evidenzia che i generatori e gli alternatori (all'opposto dei gruppi elettrogeni) non sono macchine

La dichiarazione del fabbricante, nelle informazioni sul prodotto riguardanti il prodotto specifico, è il criterio che deve essere utilizzato per determinare la destinazione d'uso dell'apparecchio e conseguentemente individuare la direttiva da applicare. Evidentemente questo deve corrispondere esattamente all'utilizzo ragionevole e prevedibile del prodotto.

Infine occorre osservare che gli elettrodomestici che sono anche "macchine", precedentemente coperti dalla direttiva LVD, ai sensi dell'articolo 1 (5) della direttiva "Macchine" (98/37/CE), e destinati ad uso commerciale o industriale, non sono più esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva "Macchine" stessa. È comunque possibile per un consumatore acquistare un apparecchio destinato ad uso commerciale, o in un contesto commerciale utilizzare un apparecchio destinato ai consumatori, il criterio da seguire, per determinare la destinazione d'uso, è riferirsi a quanto dichiarato dal costruttore del dispositivo in questione, nella dichiarazione di Conformità e nelle informazioni allegate al prodotto, istruzioni e pubblicità.

Per le macchine elettriche che non rientrano in nessuna delle categorie elencate all'articolo 1 (2) (k) e nei relativi chiarimenti di cui sopra, le indicazioni fornite nel paragrafo 30 di questa guida rimangono valide. Tuttavia, va notato che la sezione 1.5.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE è stato riformulato come segue:

"1.5.1. Fornitura di energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo tale che tutti i pericoli di natura elettrica possano essere prevenuti. Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE sono da applicare ai macchinari. Tuttavia, gli obblighi in materia di valutazione della conformità ed immissione sul mercato e/o messa in servizio di macchine in relazione ai rischi elettrici sono regolati esclusivamente dalla presente direttiva. "

Ciò implica che, sebbene, i macchinari con alimentazione elettrica all'interno dei limiti di tensione della direttiva "Bassa tensione" debbano soddisfare gli obiettivi di sicurezza della "Bassa tensione" stessa, nella Dichiarazione CE di conformità il produttore, non debba fare riferimento alla LVD.

La Commissione ha emesso un mandato al CEN e Cenelec³² per tener conto della revisione della direttiva "Macchine" 2006/42/CE. In particolare, il mandato richiede agli organismi europei di normalizzazione di realizzare le necessarie rettifiche di standardizzazione per tener conto del ridefinito confine tra le direttive "Macchine" e "Bassa tensione" e al fatto che taluni tipi di macchine, attualmente oggetto della direttiva "Bassa Tensione", possano diventare soggetti alla Direttiva "Macchine".

Quali sono i requisiti applicabili al materiale elettrico, che è destinato ad essere permanentemente incorporato in opere di costruzione?

32. Alcuni tipi di apparecchiature elettriche coperte dalla direttiva "Bassa tensione" sono fabbricate con il fine di essere permanentemente incorporate in opere edili. Di conseguenza, tali attrezzature devono essere idonee a detto utilizzo e soddisfare i requisiti essenziali previsti dalla direttiva 89/106/CEE specificati nei documenti interpretativi utilizzati come riferimenti per definire le norme armonizzate nell'ambito di tale direttiva, oltre a rispettare le procedure di valutazione della conformità stabilite nell'articolo 13 della stessa direttiva.

Alcuni tipi di apparecchiature elettriche coperte dalla direttiva "Bassa tensione" sono fabbricate con il fine di essere permanentemente incorporate in opere edili. Di conseguenza, tali attrezzature devono

³² Mandato M/396 emesso il 19 dicembre 2006.

essere idonee a detto utilizzo e soddisfare i requisiti essenziali previsti dalla direttiva 89/106/CEE³³ specificati nei documenti interpretativi utilizzati come riferimenti per definire le norme armonizzate nell'ambito di tale direttiva, oltre a rispettare le procedure di valutazione della conformità stabilite nell'articolo 13 della stessa direttiva.

Di conseguenza il fatto di applicare al materiale elettrico in questione le disposizioni della direttiva "Prodotti da costruzione" presuppone l'esistenza tanto di norme armonizzate a termini di tale direttiva, quanto di decisioni relative alle procedure di valutazione della conformità, ancora una volta a termini di tale direttiva.

Qualora queste condizioni essenziali non dovessero essere soddisfatte, le disposizioni della direttiva 89/106/CEE non possono in pratica essere applicate al relativo materiale elettrico.

33. Tuttavia, la direttiva "Bassa tensione" definisce una vasta gamma di obiettivi di sicurezza, da sovrapporre ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva 89/106/CEE. Al fine di garantire meglio gli obiettivi di entrambe le direttive, le norme armonizzate esistenti (pubblicate sotto la direttiva "Bassa tensione") sono in corso di esame al fine di garantire che esse siano anche coerenti con i pertinenti requisiti della direttiva "Prodotti da costruzione".

Qual è il rapporto con la direttiva "apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione" (R&TTE, Radio and telecommunications terminal equipment)³⁴

34. Attrezzature o componenti rilevanti delle attrezzature, che rientrano nella R&TTE, sono coperti dalle disposizioni di tale direttiva per quanto riguarda i requisiti essenziali di salute e sicurezza. Tuttavia, la R&TTE non ha propri requisiti dettagliati, e si riferisce agli obiettivi di sicurezza della LVD, a prescindere però da qualsiasi limite di tensione.

Le norme armonizzate elencate nella GUUE sotto la LVD e identificate anche come applicabili per la direttiva R&TTE, forniscono presunzione di conformità ai sensi di quest'ultima direttiva, anche per tensioni al di fuori dai limiti della LVD. Norme di sicurezza per tensioni al di fuori dell'intervallo contemplato dalla LVD possono all'occorrenza formare oggetto di mandati e riferimenti unicamente nell'ambito della direttiva sulle apparecchiature radio e su quelle terminali di telecomunicazione.

I produttori possono scegliere di utilizzare le procedure di valutazione della conformità della LVD per il materiale che rientra nel campo di tensione della LVD stessa.

Prodotti soggetti a più di una direttiva devono rispondere ai requisiti di tutte le direttive applicabili. Quando un elemento R&TTE è integrato nel prodotto, la marcatura del prodotto deve includere l'appropriata marcatura R&TTE, compresa la classe di identificazione R&TTE ed il numero dell'organismo notificato, se del caso.

Qual è il rapporto con la Direttiva "Apparecchi a gas" (GAD - Gas Appliances Directive)³⁵

35. Le apparecchiature coperte dalla direttiva per gli "Apparecchi a gas" (GAD) spesso includono componenti elettrici che rientrano nel campo della "Bassa tensione". In particolare, l'articolo 1 della direttiva "Apparecchi a gas" specifica che si applica anche ai dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed ai sottogruppi (commercializzati separatamente per uso commerciale e progettati per essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas"). Alcuni di questi componenti, sono o rientrano nel materiale elettrico. La

³³ Direttiva del Consiglio del 21.12.1988 in materia di prodotti da costruzione (89/106/CEE (GU n. L 40 del 11.2.1989), come modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30.8.1993).

³⁴ Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 Marzo 1999, apparecchiature radio ed apparecchiature terminali di telecomunicazione e mutuo riconoscimento della loro conformità (GU L N. L 91/10, 7/4/1999).

³⁵ Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas 90/396/CEE (GU n. L 196 del 26.7.1990), così come modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30.8.1993).

direttiva "Apparecchi a gas" e la direttiva "Bassa tensione" debbono essere applicate in modo complementare ai componenti elettrici (progettati per essere utilizzati nel range di tensione di tale direttiva) incorporati (o da inserire) in apparecchi a gas.

La valutazione della conformità nel quadro della direttiva "Apparecchi a gas" deve essere condotta in conformità con la procedura prevista in tale direttiva, tenendo conto dei risultati delle procedure di valutazione della conformità della "Bassa tensione", applicata, in relazione agli "obiettivi di sicurezza" di quest'ultima Direttiva, ai componenti elettrici degli apparecchi a gas. Gli aspetti di sicurezza relativi al modo in cui sono incorporati i componenti elettrici negli apparecchi a gas per garantire il loro corretto funzionamento saranno oggetto di esame diretto degli organismi notificati.

Per ulteriori informazioni, consultare le relative "linee Guida" della GAD.

Qual è il rapporto con il Direttiva "Ascensori"³⁶?

Le parti elettriche degli ascensori non sono soggette alla LVD come tale. Tuttavia, l'impianto elettrico degli ascensori ed i componenti di sicurezza, debbono essere conformi con gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della LVD.

Qual è il rapporto con la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) 2001/95/CE?

La DSGP stabilisce l'obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti di consumo sicuri, nonché una procedura per l'adozione di standard di copertura dei rischi e categorie di rischio. Tuttavia, l'obbligo generale di sicurezza in tale direttiva non si applica ai prodotti che rientrano nella LVD in quanto quest'ultima copre tutti i rischi.

Dal momento, però, che la DSGP si applica solo nel caso in cui contenga diverse o più specifiche disposizioni, i seguenti elementi debbono essere considerati in parallelo:

Identificazione del prodotto - DSGP articolo 5.1, commi 3 e 4

Questi articoli contengono una disposizione specifica sull'identificazione del prodotto stesso, per esempio tramite un riferimento sul prodotto. L'obiettivo è quello di facilitare l'identificazione del prodotto in oggetto e permettere azioni al livello più appropriato.

Sicurezza dei consumatori, dopo che i prodotti sono stati commercializzati - DSGP articolo 5.1, commi 3, 4 e 5

Questi commi prevedono che i produttori adottino le opportune azioni dopo che il prodotto è stato commercializzato. Gli esempi includono le prove sui campioni, la compilazione e la conservazione di un registro dei reclami, il tenere informati i distributori rispetto agli esiti di questa attività di monitoraggio. L'obiettivo è quello di garantire azioni preventive e di individuare i rischi.

Informazioni da parte dei produttori alle autorità competenti sui prodotti pericolosi - DSGP articolo 5.3

L'articolo 5.3 della DSGP richiede ai produttori di informare le autorità competenti dei prodotti pericolosi ed intraprendere azioni per prevenire il rischio. L'obiettivo è quello di garantire che le autorità competenti possano adottare misure adeguate per ridurre i rischi per i consumatori e per garantire un'azione coordinata.

Cooperazione con le autorità competenti - DSGP articolo 5.4

³⁶Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/16/CE del 29 giugno 1995 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213, 1995/09/07 0001 - 0032).

L'articolo 5.4 della DSGP richiede ai produttori di cooperare con le autorità competenti su richiesta. L'obiettivo è quello di garantire che l'azione per evitare il rischio sia coordinata.

La LVD non copre l'aspetto della cooperazione tra i produttori e le autorità competenti in modo esplicito, ma la collaborazione è implicitamente prevista come condizione preliminare per il funzionamento della direttiva.

Obblighi dei distributori - DSGP capitolo III

Ci sono diverse disposizioni negli articoli 5.2, 5.3 e 5.4 della DSGP relative agli obblighi dei distributori. L'obiettivo generale è quello di garantire che i distributori non forniscano prodotti pericolosi e che partecipino alle misure da adottare per ridurre i rischi per i consumatori.

L'adozione di norme in materia di sanzioni - DSGP articolo 7

Si richiede esplicitamente che gli Stati membri stabiliscano un sistema sanzionatorio per i trasgressori, anche se non vi è alcun obbligo sulle modalità da seguire. L'obiettivo è quello di definire sanzioni che garantiscano la conformità a livello nazionale.

Attribuzione dei poteri alle autorità competenti - DSGP articolo 8

L'articolo 8,1 della DSGP stabilisce un ampio elenco dei poteri che gli Stati membri dovrebbero avere al fine di agire in modo appropriato.

Secondo l'articolo 8.3, i poteri di cui all'articolo 8.1 da (b) ad (f) devono in particolare essere disponibili laddove i prodotti presentino un rischio grave. L'articolo 8.2 e 8.4 sono relativi all'esercizio di questi poteri in pratica: per esempio a chi rivolgere un'azione e l'obbligo di intraprendere azioni proporzionate. Si tratta di disposizioni integrative ai poteri di cui all'articolo 8.1, e non obblighi distinti. Ai sensi dell'articolo 8.2, comma 2 le autorità competenti degli Stati membri devono incoraggiare azioni volontarie dei produttori e dei distributori conformemente agli obblighi loro imposti dalla presente direttiva nelle proprie aree di competenza.

I poteri attribuiti all'articolo 8.1 coprono tre diversi aspetti.

Innanzitutto l'articolo 8.1 (a) è relativo alla raccolta di informazioni (campioni, controlli e informazioni). L'obiettivo è quello di garantire che le autorità competenti abbiano il potere di ottenere informazioni dalle organizzazioni rilevanti.

In secondo luogo, l'articolo 8.1 (b) e (c), comprende i poteri necessari per "pubblicizzare" il rischio, ad esempio, la marcatura e le avvertenze. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio.

In terzo luogo, l'articolo 8.1 da (d) ad (f), comprende i divieti ed il richiamo, comprendendo il ritiro dai consumatori. L'obiettivo è quello di evitare che prodotti pericolosi possano causare danni.

Approccio alla sorveglianza del mercato - DSGP articolo 9

Detto articolo obbliga gli Stati membri ad adottare un approccio di sorveglianza del mercato che includa in particolare programmi di monitoraggio e sorveglianza, nonché l'incremento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia di sicurezza. Le parti interessate devono avere la possibilità di presentare reclami e devono essere informati ai procedimenti di reclamo.

Rete europea - articolo 10 DSGP

L'articolo 10 istituisce una rete europea delle autorità degli Stati membri. L'obiettivo è quello di facilitare lo scambio di informazioni, la sorveglianza comune e il miglioramento della cooperazione.

La cooperazione tra gli Stati membri è inerente alla direttiva LVD. In particolare, gli articoli 9 e 11 della LVD prevedono un meccanismo per lo scambio di informazioni nella Commissione.

È stato istituito un'informale Gruppo di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire una coerente realizzazione della LVD.

Considerando che l'articolo 10 si applica alla LVD, la cooperazione amministrativa è svolta attraverso il Gruppo di cooperazione amministrativa per la LVD già stabilito.

Scambio di informazioni e rapido intervento - RAPEX - DSGP articolo 12

L'articolo 12 fornisce una base giuridica per un sistema di scambio di informazioni in caso di situazioni di emergenza (sistema RAPEX). L'obiettivo è quello di fornire informazioni a tutti gli Stati in modo tale che si possa agire immediatamente quando il rischio serio di un prodotto è stato rilevato.

Procedure di intervento rapido - DSGP articolo 13

L'articolo 13 introduce una base di intervento rapido da parte della Commissione in caso di rischio grave. L'obiettivo è di eliminare il rischio in modo efficace.

Procedure di comitato e disposizioni finali - Procedure del comitato - articoli DSGP 14 e 15

La DSGP, agli articoli 14 e 15, elenca le basi per procedure di comitato che rientrano nella direttiva stessa. Gli articoli si applicano solo per le procedure ai sensi della DSGP.

Tutela della riservatezza e motivazione dei provvedimenti - DSGP articoli 16 e 18

Gli articoli 16 e 18 riguardano i requisiti amministrativi da seguire quando le autorità competenti negli Stati membri o la Commissione adottano misure ai sensi della direttiva DSGP.

L'articolo 16 regola l'accesso alle informazioni e tutela della riservatezza, mentre l'articolo 18 prevede che le misure adottate debbano essere motivate, che i rimedi disponibili siano indicati, e che si dia la possibilità, ogni qualvolta ciò sia possibile, alle parti interessate di presentare il proprio punto di vista, ecc.

L'obiettivo è il garantire che gli interessi delle parti coinvolte sia debitamente rispettato ed allo stesso tempo gli obiettivi della direttiva siano raggiunti.

Nota: Gli operatori economici dovrebbero tener conto che la nuova legislazione è stata preparata, in generale, estendendo le disposizioni della direttiva DGSP ai prodotti specifici.

Tabella 1: Elenco di esempi di prodotti rientranti e non rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

La lista è stata confermata nel corso dell'incontro del gruppo di lavoro LVD del 17 aprile 2007

Prodotti	Applicazione LVD	Esempio di prodotti	Commenti
Spine 230 V per uso domestico	No		*
Prese 230 V per uso domestico	No		*
Prese e spine per apparecchi di illuminazione - Per uso domestico	No		
Connettori per usi domestici	Si		Esempio Norma EN 60320
Connettori per usi industriali	Si		Esempio Norma EN 60309
Appliance couplers e.g. vehicle heater i.e. manufacturer fabricated standard	Si		*Non deve essere interconnesso con altre spine o prese di corrente
Cavi	Si		Contrassegnati con marcatura HAR per aumentare la tracciabilità
Componenti	-	-	Vedere paragrafo 9 nelle linee guida LVD
Prolunga Spina+cavo+Presa con/senza componenti passivi (es. varistori)	Si		*
Cavi di alimentazione e di interconnessione Spina + cavo + connettore	Si		*
Installations enclosures, conduits	Si	-	*
Nastro isolante	No	-	*
Spina con prese multiple Adattatori da viaggio con e senza fusibile integrato	No		*
Spina con una/più prese corrente con dimmer (varialuce) elettronico incorporato o twiligth dimmer	Si		*
Prodotti con spina e/o uscite integrate - 230 V uso domestico (quali caricabatterie per telefoni cellulari, luci notturne, ecc.)	Si		*
Interruttori per appartamento e prodotti elettrici fissi similari	Si		*
Strumenti per lavorare con parti in tensione	No		Esempio norma EN 60900
Rilevatori di tensione			Esempio norma EN 61243

* Spine e prese per uso domestico non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulla bassa tensione, ma sono comunque nel campo di applicazione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE. Si noti che la maggior parte dei paesi europei ha una legislazione nazionale che impone requisiti speciali per Spine e prese per uso domestico.

Ulteriori normative dell'Unione europea che interessano prodotti elettrici

Si prega di visitare il sito web della Commissione

http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/legislat.htm#i

per altre disposizioni legislative riguardanti i prodotti elettrici quali:

Compatibilità elettromagnetica;

L'etichettatura energetica degli elettrodomestici;

Requisiti minimi di efficienza;

Attrezzature di Ufficio – Programma Energy Star;

Ecodesign dei prodotti che consumano energia (EuP - 2005/32/CE);

Rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE, RoHS);

Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD) 2001/95/CE.